

CAMERA DEI DEPUTATI N. 663

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

Norme per interventi in favore
delle piccole e medie imprese

Presentata il 17 ottobre 1983

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevede l'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica con lo scopo di concedere finanziamenti a tasso agevolato o, in alternativa, al 50 per cento del finanziamento massimo concesso, contributi a fondo perduto alle imprese che realizzano programmi di ricerca per l'ottenimento di nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.

Il predetto « Fondo » ha attualmente una dotazione di 1.950 miliardi di lire, dei quali il 20 per cento, pari a 390 miliardi,

è riservato alle piccole e medie imprese (articolo 18, terzo comma, della legge n. 46 del 1982).

La predetta riserva è stata finora utilizzata nei limiti di 150 miliardi di lire, per cui risulta ancora una disponibilità di 240 miliardi di lire.

Al fine di mantenere la destinazione della suddetta riserva a favore delle imprese minori e, nello stesso tempo, di restare nell'ambito della *ratio* della legge n. 46 del 1982, che mira ad incentivare lo ammodernamento dei processi produttivi, si è ritenuto opportuno utilizzare 100 mi-

liardi di lire delle predette disponibilità inutilizzate a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane dei settori estrattivo e manifatturiero che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Tale iniziativa appare opportuna per rivitalizzare il settore delle macchine suddette che attualmente si trova in un grave periodo di crisi e, nello stesso tempo, per consentire un miglioramento tecnologico delle condizioni di produzione nei settori estrattivo e manifatturiero.

Si fa rilevare che in alcuni paesi europei esistono già aiuti al più vasto settore delle macchine utensili. Infatti in Francia e in Gran Bretagna vengono concessi contributi a fondo perduto nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 33 per cento.

Con il presente disegno di legge sono previsti contributi in conto capitale in fa-

vore delle predette imprese che acquistino macchine ad elevata tecnologia per l'automazione dei processi produttivi e per la movimentazione dei materiali, le cui categorie saranno più precisamente e dettagliatamente indicate in apposito decreto di attuazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contributo è previsto nella misura del 25 per cento del costo delle macchine, al netto dell'IVA, per gli ordini emessi entro il 31 marzo 1984. Tale contributo è elevato al 30 per cento per gli acquisti effettuati da imprese operanti nel Mezzogiorno.

L'onere per la concessione del contributo, previsto in 100 miliardi di lire, trova copertura, nel quadro del citato Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, utilizzando le disponibilità residue, sopra specificate, riservate alle piccole e medie imprese.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nell'ambito del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ed a valere sulla quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è costituita una riserva, fino a 100 miliardi di lire, con lo scopo di agevolare, mediante concessione all'acquirente di un contributo a fondo perduto pari al 25 per cento del costo al netto dell'IVA, lo acquisto di nuove macchine ad elevata tecnologia, per l'automazione dei processi produttivi e per la movimentazione dei materiali, rientranti nelle seguenti categorie:

1) macchine utensili governate da unità a controllo numerico o controllate da unità a microprocessore;

2) macchine utensili per la lavorazione dei metalli attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione;

3) macchine utensili per la lavorazione dei metalli, per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi *robot* industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura;

4) macchine e sistemi elettronici per la misurazione automatica di pezzi e di utensili in linea e fuori linea di lavoro;

5) attrezzature e manipolatori di alimentazione e scarico automatico di pezzi e di utensili da macchina;

6) attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine;

7) apparecchiature elettroniche per la programmazione automatica del ciclo di lavoro delle macchine e dei sistemi.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 30 per cento per l'ac-

quisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai benefici di cui ai precedenti commi, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, e le imprese artigiane per gli ordini emessi entro il 31 marzo 1984.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su presentazione dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione di fattura quietanzata. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto dello stesso Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il CIPI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 15 settembre 1983.